

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Responsabilità processuale: quantum tra il doppio e la metà del compenso defensionale

Ravvisato il presupposto per la condanna ex [art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.](#) (aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, e applicabile *ratione temporis*), dalla natura sanzionatoria e officiosa, il quantum, in assenza così di una misura minima come di un tetto massimo di legge e in osservanza del criterio equitativo (con il solo limite della ragionevolezza), va comunemente individuato nella calibratura secondo un multiplo (fino al doppio) o una frazione (la metà) del compenso defensionale.

NDR: in tal senso, in merito alla determinazione del quantum, Cass. ord., 30 novembre 2012, n. 21570.

Tribunale di Roma, sentenza del 1.10.2018

...omissis...

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato *omissis*, assumendo di essere proprietaria dell'appartamento *omissis* e di avere, sin da quando vi ha abitato unitamente alla propria famiglia di origine (1957/1958), posseduto, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e continuativamente il terrazzo a livello (*omissis*), di pertinenza esclusiva del suddetto appartamento (l'unico posto a quel piano, che affaccia, con tre finestre, sul terrazzo medesimo e dal quale soltanto è possibile accedere a quest'ultimo) ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, i condomini *omissis*, per sentirne accertare, in proprio favore, l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., nonché ordinare al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero da responsabilità.

Costituitisi *omissis* hanno eccepito, principalmente, a fondamento delle proprie difese nel presente giudizio, l'intervenuto accertamento, in proprio favore con sentenza n. 581/2013 di questo Tribunale, passata in cosa giudicata, della proprietà condominiale della terrazza in questione e hanno, comunque, contestato la possibilità, per l'attrice, d'invocarne utilmente un possesso ad usucapionem.

I convenuti *omissis*, sebbene ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci. Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e ritenuta la pregiudizialità dell'eccezione di giudicato contrario, la causa, riservato ogni provvedimento sulla prova testimoniale richiesta dall'attrice, viene ora in decisione, sulle conclusioni definitive precisate all'udienza indicata in epigrafe e dopo la scadenza degli assegnati termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Motivi della decisione

La domanda non può essere accolta.

Anzitutto, infatti, risulta intervenuto fra (alcune de) le parti, un giudicato contrario (non già - si badi - di mero rigetto, ma di vero e proprio accertamento positivo incompatibile). *Omissis*. Ogni diverso accertamento, con riferimento (almeno anche) a quell'epoca, è, pertanto, precluso nei confronti dei suddetti contraddittori (e sarebbe, per ciò stesso - in considerazione della natura reale del diritto in contestazione -, anche inutile nei confronti dei soli altri convenuti contumaci). Soltanto in epoca successiva alla data della pronuncia si potrebbe collocare temporalmente (per essere fatta valere in giudizio) un'autonoma e contraria fattispecie acquisitiva in favore della *omissis* (che, quindi, soltanto a far tempo da quell'epoca potrebbe intraprendere un - nuovo? - possesso ad usucapionem - quello eventualmente precedente essendo stato interrotto e del tutto vanificato dal richiamato accertamento).

Del resto, è noto che, in tema di prova del possesso utile ad usucapionem, lo stesso deve risultare, in modo rigoroso, concretamente esercitato con tutti i requisiti di legge, vale a dire con atti conformi alla qualità e alla destinazione economica della cosa secondo la sua specifica natura e rivelatori anche all'esterno di una piena, esclusiva, continua e indiscussa signoria di fatto contrapposta alla consapevole inerzia di chi della stessa risulti titolare secondo i pubblici registri (cfr. Cass. 12 aprile 2010, n. 8662; Cass. 24 agosto 2006, n. 18392; Cass. 29 novembre 2005, n. 25922). Occorre, cioè, che l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti "in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto" con il possessore medesimo (cfr. Cass. 23 luglio 2013, n. 17881); che la condotta di quest'ultimo sia "incompatibile con l'altrui diritto di proprietà", abbia "la valenza inequivoca" di una specifica signoria (ovvero di un potere corrispondente a quello - a seconda dei casi - del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s'intende usucapire) sulla cosa (cfr. Cass. 8 maggio 2013, n. 10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di

condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario; che si possa desumere l'elemento psicologico del possesso (consistente - non già nella convinzione di essere, ma - nella volontà di comportarsi come titolare del relativo diritto) "da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (cfr. Cass. 28 dicembre 2004, n. 24033). Infine, per l'utilità del possesso ai fini dell'acquisto per usucapione, occorrono sia la continuità nella condotta del possessore (esercizio costante, da parte del medesimo, di una piena e indiscussa signoria sulla cosa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto) sia la non interruzione, naturale (ovvero l'assenza di fatti di terzi che comportino - abbiano comportato - il trasferimento temporaneo ad altri del possesso di cui è chiesta tutela) o giuridica (ovvero l'assenza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare).

Senonché, da un lato, avendo la controversia per oggetto il diritto reale pieno e assoluto su un determinato bene immobile, che, a differenza dei diritti personali, può sussistere soltanto in capo a un unico, determinato titolare esclusivo ovvero a un'unica, determinata pluralità di contitolari e, perciò, non può essere accertato e tutelato in giudizio semplicemente sulla base delle (quand'anche convergenti) difese processuali di coloro che si affermino contraddittori (ossia di coloro che si affermino, ognuno, titolare esclusivo di quel diritto oppure contitolari, bensì, ma in contesa fra loro circa la sopravvivenza di tale contitolarità, o ancora, rispettivamente, di chi se ne affermi titolare e di chi quella titolarità contesti), era onere degli attori, non essendo neppure sufficienti eventuali cc.dd. dichiarazioni sostitutive ("ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti esulano dall'ambito della prova civile, riguardando la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi": cfr. Cass. 28 aprile 2010, n. 10191), produrre il certificato speciale inerente le trascrizioni a favore e contro e le iscrizioni a favore e contro l'intestatario formale relativamente all'immobile per cui è causa a far tempo dalla data di acquisto della controparte (se nota, ovvero a far tempo dall'impianto dei registri immobiliari).

Dall'altro, la prova testimoniale articolata sarebbe stata comunque insufficiente a dimostrare l'assunto attoreo, alla luce delle considerazioni appena svolte al punto 2, vertendo sull'epoca nella quale la famiglia *omissis* sarebbe andata ad abitare nell'immobile *omissis* (intorno al 1957/1958); sull'avvenuta chiusura con un cancello dell'accesso al terrazzo in questione, da parte del padre dell'attrice, dopo un furto subito nel febbraio 1975, e su alcuni interventi di "pulizia e piccola manutenzione" del terrazzo fatti eseguire dall'attrice o, prima di lei, dalla madre, nonché su giudizi (e non stati di fatto apprezzabili), come l'avere, nel corso degli ultimi venti anni, goduto del terrazzo condominiale "in maniera esclusiva" ovvero "senza essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno", così da apparire "pubblicamente e pacificamente l'unico, vero ed esclusivo proprietario dello stesso".

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Per le considerate ragioni della pronunzia negativa e l'inconsistenza dell'assunto attoreo, va, infine, ravvisato il presupposto soggettivo per la chiesta condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, e applicabile *ratione temporis*),

dalla "natura sanzionatoria e officiosa", che "presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa" (cfr. Cass. ord., 11 febbraio 2014, n. 3003). Il quantum, in assenza così di una misura minima come di un "tetto" massimo di legge e in osservanza del criterio equitativo (con il solo limite della ragionevolezza) comunemente individuato nella calibratura secondo un multiplo (fino al doppio) o una frazione (la metà) del compenso defensionale (cfr. Cass. ord., 30 novembre 2012, n. 21570), può essere concretamente stabilito nella misura della metà delle spese processuali liquidate per onorari di avvocato.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *omissis*, così decide: dichiara inammissibile e, comunque, infondata la domanda; condanna, quindi, l'attrice a rimborsare ai convenuti costituiti *omissis* le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.500,00 per competenze difensive, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; dichiara, invece, irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci, *omissis*; pone, infine, a carico dell'attrice la somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., di € 4.250,00 in favore dei convenuti costituiti.